

TAR LAZIO

Roma

Con ricorso r.g. 9305/07 (sez. III^{bis}) contro Ufficio Scolastico Provinciale Roma + altri, la prof.ssa Maria Del Rosario Lopez Herrera ha chiesto: **1.** annullamento delle ‘*Graduatorie provinciali ad esaurimento*’ pubblicate del 27.7.2007 - Classe A 446, per essere stata inserita al posto 84 (punti 29) e non 77 (punti 35); **2** annullamento del provvedimento del D. G. U.S. Regionale per il Lazio 18.07.2007 prot. 5.558, che ha indicato agli UU.SS.PP del Lazio di attribuire 1 punto ai Diplomi FOR.COM.; **3.** accertamento e riconoscimento del diritto a conseguire la migliore nella suddetta graduatoria per l’ottenimento di contratti a tempo sia determinato che indeterminato.

La ricorrente, iscritta nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Roma, nell’a. a. 2006/2007 ha seguito, presso il For.Com., il ‘*Corso di Perfezionamento Post Lauream 1500 ore*’ per ore 1500 e 60 CFU (crediti formativi universitari), sostenendo l’esame e conseguendo il diploma. In sede di aggiornamento della graduatoria ha chiesto l’attribuzione di 3 punti per tale titolo, come riportato al punto C.7 dalla tabella All. 2 del D.D.G. del 16.3.2007. Vedendosi Riconosciuto solo 1 punto ha proposto ricorso al TAR, deducendo: Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 27 del 15.3.2007 e del D.D.G. 16.3.07, sotto due diversi profili, e della legge 241/90. Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – erroneità – arbitrarietà – sviamento - carenza e contraddittorietà di motivazione – insufficiente istruttoria). Quanto sopra si notifica per integrazione del contraddittorio, mediante pubblici proclami, giusta autorizzazione del TAR Lazio ord. 1137/08 del 5.6/24.9.2008 a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria permanente A446 presso l’U.S.P. di Roma.

Avv. Pierluigi Giammaria

